



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 3 del 08/01/2008

SCHEDA CARBURANTE: LA FIRMA DEL GESTORE È ELEMENTO INDISPENSABILE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Il DPR n. 444/97 prevede e regola l'utilizzo della "scheda carburante" quale documento "certificativo" degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

In base all'art. 1, comma 2, del citato DPR n. 444/97, la scheda carburante va considerata **documento "sostitutivo" della fattura.**

Nello specifico, l'art. 2 del citato Decreto prevede che la scheda carburante:

- deve essere utilizzata **per ciascun veicolo** a motore impiegato **nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;**
- può essere **mensile o trimestrale.**

Dalla scheda carburante devono risultare:

- **gli estremi di individuazione del veicolo.**
- **la ditta, denominazione e ragione sociale ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto che effettua l'acquisto.** (I citati dati possono essere indicati sulla scheda carburante **anche a mezzo di un timbro.**)

In merito alle modalità con le quali utilizzare e compilare la scheda carburante, l'art. 3 dispone che, **all'atto di ogni rifornimento, l'addetto alla distribuzione** è tenuto ad indicare:

- la data;
- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;
- la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome nome dell'esercente l'impianto di distribuzione (anche a mezzo timbro);
- l'ubicazione dell'impianto.

Contestualmente è inoltre previsto che **l'addetto alla distribuzione "convalidi" quanto sopra con l'apposizione della propria firma.**

Si rammenta infine che in base all'art. 4, **alla fine del mese o del trimestre**, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato **nell'esercizio dell'impresa**, annota sulla scheda carburante il **numero di chilometri** rilevabile dall'apposito dispositivo presente sul veicolo. Tale informazione va collegata con l'intento di verificare il consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi alla fine del mese/trimestre (da tale adempimento sono **esclusi gli esercenti arti e professioni**).

I Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21941 del 19.10.2007, ponendo l'attenzione su quanto disposto dal citato DPR n. 444/97 ed in particolare sul fatto che l'atto di rifornimento deve essere "convalidato" dalla firma del benzinaio, sono giunti alla conclusione che detta **firma è elemento essenziale della scheda carburante.**

Da ciò consegue che **l'assenza della firma fa venir meno la validità della scheda carburante per le finalità previste dalla legge** tra le quali l'attestazione della spesa a fronte della quale si ha diritto alla detrazione dell'IVA a credito.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*